

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 564/AV3 DEL 26/04/2018**

**Oggetto: CONVENZIONE CON L'ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN
PSICOTERAPIA A.R.P.C.I (ASSOCIAZIONE PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA
COGNITIVO INTERPERSONALE)**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Accogliere la richiesta di dell'Istituto di specializzazione ARPCI (Associazione per la ricerca in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale) di Roma di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia, presso l' area Vasta 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione, nonché presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011;
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi della Legge 368/1999, di una Convenzione secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
5. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

**IL DIRETTORE AREA VASTA 3
(Dr. Alessandro Maccioni)**

Per il parere infrascritto:

UOC CONTROLLO DI GESTIONE E UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Formazione attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 3.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
(Paolo Gubinelli)

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
(Dott.ssa Lucia Eusebi)

La presente determina consta di n. 7 pagine

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Servizio Formazione)

Normativa di riferimento

- Legge 368 del 7 novembre 1999
- Dlgs 502 /1992
- Decreto interministeriale 60 del 4/2/2016
- Decreto interministeriale 402 del 13/6/2017
- Delega Direttore Generale ASUR protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione:

L'Istituto di specializzazione ARPCI (Associazione per la ricerca in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale) di Roma ha chiesto di stipulare una Convenzione con l'ASUR/Area Vasta 3 al fine di poter consentire ai propri specializzandi, individuati di volta in volta, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo la Legge 368 /99 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini pratici relativi alla formazione specialistica

In applicazione della citata legge e ai decreti attuativi in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, è prevista la stipula di apposita convenzione, che definisca gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e specializzando), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive e durata.

Dette attività non costituiscono rapporto di lavoro e non rappresentano titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda;
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo.

L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- Mettere a disposizione del tirocinante specializzando i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- Garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- Applicare al tirocinante, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Considerata la rilevanza formativa dell'attività prevista, che sarà comunque compatibile con le esigenze della UO di destinazione, è opportuno che l'ASUR/Area Vasta 3 accetti la richiesta del suddetto Istituto di specializzazione e approvi lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La stipula della presente convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo.

Tale convenzione ha validità biennale a decorrere dalla data della sottoscrizione e viene tacitamente rinnovata, fatta salva la disdetta che ambedue le parti possono effettuare, con un preavviso di tre mesi da comunicare tramite raccomandata a.r., fatto salvo il completamento di eventuali tirocini in atto.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 17602 del 7.8.2009 e n. 23827 del 14.11.2011 con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle Aree Vaste per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto.

SI PROPONE di

1. Accogliere la richiesta di dell'Istituto di specializzazione ARPCI (Associazione per la ricerca in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale) di Roma di stipulare una Convenzione per consentire ai propri studenti di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia, presso l' area Vasta 3 e le altre Aree Vaste eventualmente interessate all'adesione nonché presso l'Amministrazione centrale dell'Asur, giusta delega concessa dall'Asur medesima con nota n.17604 del 7/8/2009 e nota n. 23827 del 14/11/2011;
2. Procedere alla formale stipula, ai sensi della Legge 368/1999 , di una Convenzione secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.
4. Dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
5. Trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

Il Dirigente U.O.C Formazione AV3
(Dott.ssa Roberta Micucci)

IL Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Anna Menghi)

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI FORMATIVI PROFESSIONALI

TRA

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia **ARPCI - Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale** (autorizzata dal MIUR il 17/03/2003, GU n°96 del 26/04/03),
con sede in Circonvallazione Appia, 50 a Roma, C.F. 97252980582 / P. IVA 09764591005
Nella persona legale rappresentante Dott. GENNARO SCIONE Nato a Cassino (FR), il 02/03/1959
Codice fiscale SCNGNR59C02C034U

E

L'**Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR Marche)** con sede legale in Ancona, Via Oberdan 2 cap 60122 C.F e P.I 02175860424 nella persona del suo Rappresentante Legale, Dr Alessandro Maccioni, Direttore dell'**ASUR/Area Vasta 3** (giusta delega del Direttore Generale ASUR disposta con provv. n. 23827 del 14.11.2011) nato a Cingoli (MC) il 16/09/1957. C.F MCCLSN57P16C704Y

PREMESSO CHE

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

- L'Azienda ospitante ASUR Area Vasta 3 . assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Azienda ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di **2 per anno** nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

ART. 2

- All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda/Ente ospitante.
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante;
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
 - d. le strutture dell'Azienda/Ente ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

- Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:
 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

ART. 5

- L'Istituto di specializzazione in psicoterapia ARPCI assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;
- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

ART. 6

La Convenzione avrà validità BIENNALE, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto e si intenderà tacitamente rinnovata, salvo disdetta da una delle parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 7

- Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 8

- La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo..... data

Rappresentante Legale Arpci

Dott. GENNARO SCIONE

Il Rappresentante Legale Area Vasta 3

Dr. ALESSANDRO MACCIONI